

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il giorno 30 maggio 2017

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche in qualità di Capogruppo

e

- le Organizzazioni Sindacali, FABI, FIRST CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNISIN

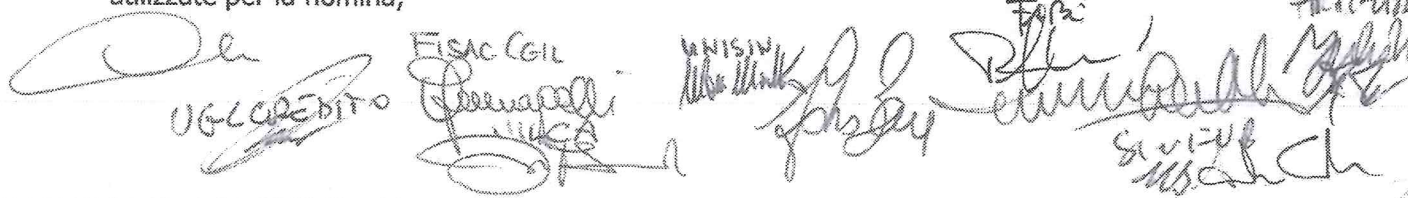
di seguito definite le Parti, nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo)

premesso che:

- lo Statuto del Fondo, nel definire la composizione ed il funzionamento degli Organi sociali, prevede la partecipazione dei lavoratori all'Assemblea dei Delegati, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci, mediante l'elezione di propri rappresentanti;
- i componenti degli Organi suindicati sono stati, limitatamente alla fase di avvio del Fondo con le nuove e più ampie finalità, integralmente designati dalle Fonti Istitutive, in applicazione dell'Accordo 5 agosto 2015 e dell'art. 26 bis del vigente Statuto del Fondo;
- stante l'approssimarsi della scadenza del mandato dei componenti degli Organi nominati in via transitoria dalle Fonti Istitutive ed al fine di proseguire il percorso di aggregazione dei Fondi/sezioni a contribuzione definita interni al Gruppo, nonché di consentire il completamento degli adeguamenti organizzativi del Fondo, è emersa l'opportunità di prevedere la proroga per un ulteriore esercizio degli indicati Organi da sottoporre ad approvazione di COVIP;
- le Parti, in coerenza con le previsioni dello Statuto ed in attesa delle relative deliberazioni da parte di COVIP, hanno nel contempo predisposto il Regolamento Elettorale per disciplinare le modalità di voto;

si conviene quanto segue

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e dell'Assemblea dei Delegati, nonché il Direttore Generale Responsabile del Fondo, così come designati dalle Parti in applicazione dell'art. 26 bis dello Statuto, rimangono in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018; l'eventuale sostituzione potrà avvenire con le medesime modalità utilizzate per la nomina;


UGL CREDITO FISAC CGIL UNISIN FABI FIRST CISL SINFUB UILCA

3. l'Azienda provvederà a comunicare a COVIP quanto definito al punto che precede; le Parti si danno fin d'ora atto che, in caso di mancata approvazione, si darà corso alle elezioni secondo i termini previsti dallo Statuto;
4. le Parti approvano il testo del Regolamento Elettorale che si riporta in allegato al presente verbale di accordo e si danno altresì atto che, a far tempo dalle elezioni successive al 1° gennaio 2019 – in coerenza con le previsioni nazionali in materia di rappresentanza e rappresentatività - la percentuale di cui all'art. 4 comma 1, 2° alinea è innalzata al 5%.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FISAC/CGIL

UGL CREDITO

UNISIN

FIRST/CISL

SINFUB

UILCA

REGOLAMENTO ELETTORALE DEL FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Articolo 1 – CORPO ELETTORALE

1. Le votazioni per l'elezione dei componenti elettivi dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci avvengono contestualmente ogni tre anni.
2. Il Corpo Elettorale del Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo) è composto da tutti gli Iscritti al Fondo, tali l'ultimo giorno del mese precedente quello della indizione delle elezioni. Gli aderenti al Fondo con qualifica di familiare fiscalmente a carico, ancorché maggiorenni, non rientrano nel Corpo Elettorale.
3. È costituito un unico collegio elettorale per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti nell'Assemblea dei Delegati, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci composto dall'intero Corpo Elettorale.

Articolo 2 – MODALITA' DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione, almeno cinque mesi prima della scadenza degli Organi, con apposita delibera, indice e provvede a fissare la data di svolgimento delle elezioni - che devono avere inizio almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del triennio di durata del mandato e concludersi entro dieci giorni prima del medesimo termine - e ne dà informazione a tutti gli aventi diritto al voto (di seguito "iscritti"), attraverso il sito internet del Fondo, ed alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo 30 maggio 2017 (di seguito OO.SS.).
2. Contestualmente il Consiglio di Amministrazione comunica alle OO.SS. la necessità di costituire entro il termine di dieci giorni la Commissione Elettorale composta da un rappresentante e da un supplente per ciascuna OO.SS., tra i quali viene nominato il Presidente della stessa, nonché da due componenti designati dalla Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.
Qualora la facoltà riconosciuta ai suindicati soggetti non venga esercitata, le OO.SS. che hanno provveduto alla designazione, indicano congiuntamente i componenti in sostituzione di quelli mancanti.
3. Il seggio elettorale è costituito presso gli uffici del Fondo in Milano, dove parimenti si svolgono le riunioni della Commissione Elettorale.
4. Almeno quarantacinque giorni prima della data delle elezioni, anche alla luce di quanto definito dalla Commissione Elettorale, il Consiglio di Amministrazione informa tutti gli "iscritti" sulle scadenze e sulle modalità di esercizio del diritto di voto - di natura elettronica o cartacea - tempo per tempo previste dal Consiglio di Amministrazione.

UGLORITO

FSAC-CEIL

UNICIN

FABI

SUFED

Fins
15/11/17

Articolo 3 – SISTEMA ELETTORALE

Le elezioni dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci sono effettuate mediante votazione con scrutinio segreto, con adozione del metodo proporzionale per liste concorrenti.

Articolo 4 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

1. I nominativi dei candidati, che devono rispettare requisiti e previsioni dello Statuto possono essere presentati mediante liste:

- dalle OO.SS. Fonti Istitutive del Fondo, separatamente o congiuntamente;
- da parte di un numero di "iscritti" non inferiore al 3 % da determinare numericamente il 31 dicembre dell'anno precedente lo svolgimento delle elezioni.

Le consistenze numeriche della predetta percentuale sono rese note attraverso la comunicazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

Ogni "iscritto" può sottoscrivere una sola lista per ogni Organo sociale con indicazione espressa del nome, cognome e del codice fiscale; in caso contrario tutte le sottoscrizioni dell'"iscritto" non saranno ritenute valide.

2. Il presentatore della lista, munito di documento di identità, deve contestualmente segnalare l'indirizzo ed il numero di fax o indirizzo email cui la Commissione Elettorale dovrà inviare le comunicazioni inerenti la lista stessa.
3. Le liste ed i documenti allegati indicati nei successivi commi devono essere consegnati in duplice copia, di cui una firmata in originale dal presentatore; al presentatore di lista deve essere restituita, controfirmata dal Presidente della Commissione Elettorale (o suo sostituto), la fotocopia della lista e dei documenti allegati con l'indicazione del giorno e dell'ora del deposito.
4. Le liste devono essere presentate alla Commissione Elettorale almeno sessanta giorni prima della data di inizio delle elezioni e saranno pubblicizzate a tutti gli "iscritti" almeno venti giorni prima della data citata.
5. Le liste devono avere una denominazione e contenere, pena l'esclusione da parte della Commissione elettorale:
 - per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci, un numero di candidati per ogni organo non superiore al numero dei componenti da eleggere e dei correlati supplenti;
 - per l'Assemblea dei Delegati, un numero di candidati almeno pari al numero dei componenti da eleggere più due.
6. L'indicazione delle liste sulla scheda elettorale avviene tramite sorteggio effettuato dalla Commissione Elettorale.
7. Non è ammessa presentazione di lista con modalità diverse da quelle sopra indicate.
8. I candidati, che devono aver espressamente accettato gli incarichi, non possono figurare in più di una lista e devono essere indicati precisando nome e cognome, data di nascita e codice fiscale.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a stamp that reads "FISAC - CGIL" and another stamp that reads "UNIONE". To the right of these, there is a signature that appears to be "F. Bi." and another signature that appears to be "F. Bi.". On the far right, there is a signature that appears to be "F. Bi." and another signature that appears to be "F. Bi.". There are also some other smaller signatures and stamps scattered around.

9. La citata dichiarazione di accettazione della candidatura, corredata
- da apposita Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà di conformità ai requisiti di eleggibilità, per i candidati – nonché per i relativi supplenti - al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione Elettorale,
 - da un'autodichiarazione di conformità ai requisiti di eleggibilità, per i candidati all'Assemblea dei Delegati,
- deve essere sottoscritta dal candidato e contenere indicazione degli estremi di un valido documento di riconoscimento e una fotocopia dello stesso.
10. Ciascun candidato, anche nella qualità di supplente, può concorrere all'elezione di un solo Organo.
- La candidatura in più liste determina la decadenza del candidato da tutte le liste. Non è valida la firma apposta dal candidato per la presentazione di qualsiasi lista.
11. I nominativi dei candidati e dei correlati supplenti – laddove previsti - sono indicati sulla scheda di votazione, secondo l'ordine progressivo evidenziato nella lista consegnata al Presidente della Commissione Elettorale.

Articolo 5 – COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale si riunisce su iniziativa del suo Presidente presso la sede indicata.
2. Non possono far parte della Commissione Elettorale i candidati e i presentatori delle liste.
3. Le riunioni della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le decisioni vengono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale la posizione per la quale si è espresso il Presidente.

Articolo 6 – COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione:
 - accerta i requisiti di ammissibilità e validità delle liste, escludendo quelle irregolari;
 - esamina la Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà e l'autodichiarazione di conformità ai requisiti di eleggibilità dei candidati, escludendo gli inadempienti;
 - analizza la denominazione delle liste: nel caso di possibile confusione con altre, la Commissione Elettorale assegna al presentatore della lista un termine perentorio entro cui provvedere alla sostituzione/modifica della denominazione stessa. A tal fine si chiarisce che l'uso della denominazione spetta innanzitutto a chi ne fa normalmente uso al di fuori delle elezioni degli organi del Fondo e, in secondo luogo, alla lista che è stata presentata prima.
2. Nel caso in cui vi siano liste dichiarate inammissibili e, pertanto, escluse dalle elezioni, la Commissione ne dà tempestiva comunicazione formale ai presentatori. Il presentatore può fare ricorso scritto alla Commissione entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

Stamp: FISC. CIR. 11/11/11

Stamp: UCLC 11/11/11

di cui sopra; il ricorso deve essere definito dalla stessa entro tre giorni dalla sua presentazione.

3. Oltre a quanto già previsto, la Commissione svolge anche i seguenti compiti:
- riceve dal Presidente del Consiglio di Amministrazione l'elenco degli "iscritti";
 - rende pubbliche agli aventi diritto al voto le liste dei candidati almeno venti giorni prima della data di inizio delle votazioni;
 - predispone le schede elettorali cartacee riproducenti l'elenco dei candidati per consentire la votazione agli aventi diritto non raggiunti per via informatica e provvede al loro invio almeno venti giorni prima della data di inizio delle votazioni;
 - riceve dagli aventi diritto al voto le buste chiuse con le schede elettorali votate;
 - procede allo scrutinio delle schede, nonché alle operazioni di riepilogo dei voti ed alla assegnazione dei seggi;
 - proclama gli eletti, dandone formale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente ed ai presentatori di lista;
 - trasmette al Consiglio di Amministrazione tutti gli atti inerenti le operazioni di voto per la conservazione degli stessi per i tre anni successivi;
 - rende pubblici i risultati delle elezioni entro dieci giorni dal termine per l'utile pervenimento delle schede elettorali cartacee.

Articolo 7 - MODALITA' DI VOTO

1. Le votazioni si svolgono di regola in via informatica – mediante sistema messo a disposizione dalla Capogruppo – o, laddove non sia possibile, per posta, comunque con garanzia di espressione libera e anonima del voto.
2. Agli aventi diritto al voto viene indirizzato un messaggio di posta elettronica contenente un link che consente l'accesso diretto alla votazione entro il termine di dieci giorni.
3. La scelta elettorale si esprime attraverso l'indicazione da apporre sull'unica lista che si intende votare per ciascun organo mediante l'apposita scheda informatica, indicando fino a due preferenze (una per il Collegio dei Sindaci) all'interno della medesima lista.
Non si possono esprimere, relativamente all'elezione di ciascun organo, preferenze per candidati appartenenti a liste diverse.

4. Gli aventi diritto non raggiunti dalla procedura di voto elettronica votano in forma cartacea a mezzo di scheda firmata da almeno due componenti della Commissione Elettorale, comprendente le liste presentate e i relativi candidati.

Una volta espresso il voto, l'"iscritto" chiude la scheda nell'apposita busta sigillata anonima inviata dalla Commissione Elettorale, da collocarsi all'interno di un'altra recante le proprie generalità e infine la spedisce al seggio elettorale.

Il voto viene espresso per ciascun organo mediante l'apposizione di una crocetta nel riquadro predisposto sulla scheda contenente la lista scelta indicando fino a due preferenze (una per il Collegio dei Sindaci) all'interno della medesima lista.

Il voto non è attribuibile se la scheda:

- non è prodotta dalla Commissione Elettorale;
- presenta cancellazioni, segni di riconoscimento e/o indicazioni non attinenti all'esercizio del voto;

De
voce
FSAC-GU
Gallupoli

MINIST
OKGA
FAC-OSC
FAC-OSC
FAC-OSC

- riporta contrassegni, relativamente all'elezione di ciascun organo, su più riquadri relativi a liste diverse o candidati appartenenti a liste diverse;
- non reca alcun segno.

Il voto non è parimenti attribuibile se trasmesso con busta differente da quella fornita dalla Commissione Elettorale.

5. Il voto si intenderà espresso in favore della lista anche qualora venga indicata solamente la preferenza relativa al candidato.
6. Qualunque altro modo di espressione del voto diverso da quelli sopra indicati rende nulla la scheda.
7. Non è ammesso in alcuna ipotesi il voto per delega.
8. La durata delle operazioni di voto è fissata in dieci giorni, comprendenti sia il giorno iniziale in cui è possibile esprimere le proprie preferenze che quello finale.
Per i voti in forma cartacea saranno considerate valide le buste pervenute entro il termine di dieci giorni dall'ultimo giorno di votazione.

Articolo 8 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. A votazione conclusa la Commissione Elettorale procede allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti, proclamando i candidati che risultano eletti.
2. A tal fine la Commissione:
 - verifica il numero di voti validi espressi dagli "iscritti" in relazione ai singoli Organi;
 - determina il quorum necessario per l'elezione dei rappresentanti degli "iscritti" nei singoli Organi, dividendo il numero di voti validi espressi relativamente ai rispettivi seggi da assegnare; attribuisce quindi a ciascuna lista un numero di seggi pari al numero di quozienti interi raggiunti dalla lista stessa, ottenuto dalla divisione dei voti ricevuti dalla lista per il quoziente, ed i seggi residui alle liste che hanno i resti maggiori (indipendentemente dall'aver raggiunto le stesse almeno un quoziente intero);
 - individua i candidati eletti sulla base del maggior numero di preferenze espresse all'interno della lista stessa e, in subordine, in base all'ordine progressivo dei candidati evidenziato nella lista stessa;
 - il criterio di cui all'alinea che precede è adottato anche nell'ipotesi di un identico quoziente raggiunto da più liste e di un numero di seggi residui da attribuire inferiore al numero delle liste che risulterebbero assegnatarie delle cariche.
3. Il Presidente della Commissione Elettorale, su mandato della Commissione stessa, redige il verbale delle operazioni elettorali, dal quale risultino i voti riportati da ciascuna lista e lo trasmette al Presidente uscente del Consiglio di Amministrazione del Fondo; quest'ultimo assegna le cariche ai fini dell'insediamento degli organi così costituiti e provvede alla pubblicazione dei risultati sul sito internet del Fondo. Conseguentemente la Commissione Elettorale cessa dalle proprie funzioni.
4. Le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale dei votanti.

[Signature]
UGLIERO
FISAC-CGIL
FERRAROLI

[Signature]
UNISIN
MONTI
P. BERI

[Signature]
FISAC
FERRAROLI
FISAC
FERRAROLI
FISAC
FERRAROLI

5. L'eleggibilità ed il mantenimento della carica sono subordinate al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, nonché dall'art. 9 del presente Regolamento elettorale.

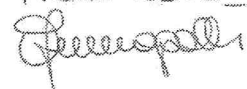
Articolo 9 – INCOMPATIBILITA'

1. Sono incompatibili tra loro le cariche di Delegato, Consigliere e Sindaco, nonché di Direttore Generale Responsabile del Fondo.

Articolo 10 - SUBENTRI

1. Fermo quanto previsto dallo Statuto, in caso di decadenza o cessazione dall'incarico:
- di un Consigliere o di un Sindaco eletti, subentra il correlato supplente eletto. Nel caso in cui le suddette fattispecie si verificano anche per il supplente subentra il primo tra i candidati non eletti della lista di appartenenza o, in subordine, il primo dei supplenti non in carica;
 - di un Delegato elettivo si fa luogo al subentro da parte del primo tra i candidati non eletti della lista di appartenenza.
2. Ove, per qualsiasi evenienza, la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispettasse i requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 79/2007, il Consigliere non in possesso di detti requisiti e con il minor numero di preferenze decadrà e sarà sostituito con le modalità di cui al precedente comma 1.
3. Non vi è alcuna sostituzione se l'impedimento è solo temporaneo.

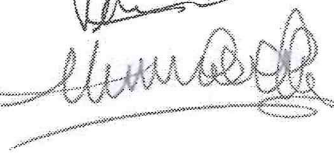


FISAC - CGIL


UNISIN

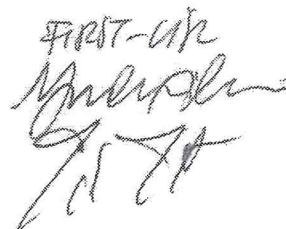



FAS

UGL


SIN


FIRST-UK


UKCA
